
CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. II
N. 2

PROPOSTA DI MODIFICAZIONE AL REGOLAMENTO

(Articolo 150-bis: disposizioni riguardanti le segnalazioni e i pareri dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato)

d'iniziativa del deputato

CAPEZZONE

Presentata alla Presidenza della Camera il 3 luglio 2006

RELAZIONE

Onorevoli Colleghi! - Con la legge 10 ottobre 1990, n. 287 («Norme per la tutela della concorrenza e del mercato») è stata istituita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (di seguito Autorità), nota anche come *Antitrust*, con competenze anche in materia di pubblicità ingannevole e pubblicità comparativa (Titolo III, Capo II del decreto legislativo n. 206 del 6 settembre 2005) e in materia di conflitti d'interesse (legge 20 luglio 2004, n. 215).

Per quanto attiene alla tutela della concorrenza, accanto alle competenze nel controllo degli atti e dei comportamenti delle imprese, all'Autorità sono stati attribuiti alcuni poteri volti a sollecitare, anche nell'attività legislativa e regolamentare, un'adeguata considerazione delle esigenze della concorrenza e del mercato.

L'articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, prevede, infatti, che l'Autorità, allo scopo di contribuire ad una più completa tutela della concorrenza e del mercato, individui i casi di particolare rilevanza nei quali norme di legge o di regolamenti o provvedimenti amministrativi di carattere generale determinino distorsioni della concorrenza o del corretto funzionamento del mercato che non risultino giustificate da esigenze di interesse generale.

Le situazioni distorsive derivanti da provvedimenti legislativi sono segnalate dall'Autorità al Parlamento e al Presidente del Consiglio dei ministri e, negli altri casi, al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri competenti e agli enti locali e territoriali interessati. L'Autorità, inoltre, ove ne ravvisi l'opportunità, esprime pareri circa le iniziative necessarie volte a rimuovere o prevenire le distorsioni e può pubblicare le segnalazioni e i pareri nei modi ritenuti più congrui in relazione sia alla natura, sia all'importanza delle situazioni distorsive.

Accanto a questo potere di segnalazione al Parlamento e al Governo, il legislatore ha attribuito all'Autorità anche la possibilità - quando lo ritenga opportuno o su richiesta di amministrazioni ed

enti pubblici interessati - di esprimere pareri sulle iniziative legislative o regolamentari e sui problemi riguardanti la concorrenza e il mercato (articolo 22 della legge n. 287 del 1990). Il numero di queste segnalazioni e pareri, che possono interessare anche più argomenti insieme, ma che risultano per lo più piuttosto specifici e focalizzati, è tendenzialmente pari a circa venti per anno. Dei dodici pareri/segnalazioni destinati al Parlamento e al Governo e adottati dall'Autorità nel 2005 ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 287 del 1990, sei hanno avuto fra i destinatari i Presidenti delle due Camere, mentre nell'esercizio dell'attività consultiva ai sensi dell'articolo 22, sono stati espressi ventisette pareri, dei quali undici indirizzati anche a organi parlamentari. Uno dei pareri risulta espresso ai sensi di entrambi gli articoli. Nei primi sei mesi del 2006, dei dieci pareri/segnalazioni espressi ai sensi dell'articolo 21, sei sono stati indirizzati anche ai Presidenti di Camera e Senato; nello stesso periodo cinque sono stati invece i pareri espressi ai sensi dell'articolo 22, di cui uno indirizzato al Parlamento.

Tuttavia, a fronte di questa cospicua attività, si evidenzia che la gran parte delle sollecitazioni dell'Autorità non trovano, nella sede parlamentare, l'attenzione che meriterebbero. In particolare, per quanto attiene all'attività di consultazione svolta ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 287 del 1990, occorre prendere atto che non sempre il parere dell'Autorità diviene oggetto di riflessione e confronto nell'ambito dell'istruttoria legislativa svolta dalle Commissioni e piuttosto di rado vengono disposte, nel prosieguo dell'esame parlamentare, le modifiche ai testi sollecitate dall'Autorità medesima.

La modifica del Regolamento che qui si propone è volta, pertanto, a valorizzare il ruolo che l'Autorità, attraverso i propri pareri, è chiamata a svolgere nel corso dell'istruttoria legislativa. Ciò avviene attraverso l'inserimento di un nuovo Capo nel Regolamento, il Capo XXXV-*bis*, con l'articolo 150-*bis* che disegna uno specifico percorso parlamentare per i pareri e le segnalazioni dell'Autorità.

Si prevede innanzitutto che le segnalazioni e i pareri dell'Autorità trasmessi alla Camera siano assegnati all'esame della Commissione competente per materia.

L'esame in Commissione può concludersi con l'approvazione di un documento finale nel quale la Commissione esprime il proprio avviso sulla necessità di iniziative legislative, indicandone i criteri informativi ovvero con una risoluzione diretta ad interessare il Governo alle necessità espresse nella segnalazione o nel parere.

Tale procedura non si applica quando gli atti dell'Autorità vertano su argomenti oggetto di progetti di legge già all'ordine del giorno della Commissione, o che nel frattempo siano stati presentati e iscritti all'ordine del giorno; la Commissione in questi casi procederà alla discussione congiunta degli atti dell'Autorità e dei progetti di legge.

Nel caso in cui il parere dell'Autorità abbia ad oggetto un progetto di legge, si delinea un regime analogo a quello previsto dal Regolamento per i pareri delle Commissioni cosiddette filtro: si prevede, infatti, che il parere sia stampato ed allegato alla relazione scritta per l'Assemblea; qualora la Commissione che procede in sede referente non abbia adeguato il testo del progetto di legge al parere dell'Autorità deve indicarne le ragioni nella relazione per l'Assemblea. L'assimilazione al regime dei pareri delle Commissioni cosiddette filtro si completa con la ragguardevole previsione che, ove la Commissione che procede in sede legislativa non ritenga di aderire al parere dell'Autorità, il progetto di legge è rimesso all'Assemblea.

Infine, per il caso in cui il parere dell'Autorità riguardi un progetto di legge già all'esame dell'Assemblea, si prevede che il Presidente della Camera ne disponga il rinvio in Commissione al fine di consentire l'approvazione di eventuali modifiche.

Testo del Regolamento	Modifica proposta
	<p><i>Dopo il Capo XXXV, è aggiunto il seguente:</i></p> <p style="text-align: center;">CAPO XXXV-bis SEGUITO DEI PARERI DELL'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO</p> <p style="text-align: center;">Art. 150-bis.</p> <p>1. Le segnalazioni e i pareri che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato trasmette alla Camera sono assegnati all'esame della Commissione competente per materia.</p> <p>2. L'esame in Commissione può concludersi con l'approvazione di un documento finale nel quale la Commissione esprime il proprio avviso sulla necessità di iniziative legislative, indicandone i criteri informativi ovvero con una risoluzione diretta ad interessare il Governo alle necessità esposte nella segnalazione o nel parere.</p> <p>3. Se all'ordine del giorno della Commissione si trovi già un progetto di legge sull'argomento, o questo sia presentato nel frattempo, l'esame dovrà essere congiunto e non si applica in tal caso il comma 2.</p> <p>4. Il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato riguardante un progetto di legge presentato alla Camera è stampato e allegato alla relazione scritta per l'Assemblea. Qualora la Commissione che procede in sede referente non abbia adeguato il testo del progetto di legge al parere dell'Autorità deve indicarne le ragioni nella relazione per l'Assemblea. Nel caso che la Commissione in sede legislativa non ritenga di aderire al parere dell'Autorità, il progetto di legge è rimesso all'Assemblea.</p> <p>5. Qualora il parere dell'Autorità riguardi un progetto di legge già all'esame dell'Assemblea, il Presidente della Camera rinvia il progetto di legge alla Commissione competente al fine di consentire l'approvazione di eventuali modifiche.</p>